

## UNA CIRCOLARE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI, OTTENUTA DOPO INIZIATIVE ASSUNTE DALL'ANFAA

*Riportiamo le considerazioni e proposte inviate nel marzo 2006 dall'Anfaa, a seguito dell'incontro avuto con la Presidente del Tribunale per i minorenni Giulia De Marco e il giudice Cesare Castellani (che è poi subentrato a seguito del suo pensionamento come reggente) in merito all'affidamento familiare:*

**a)** prendiamo atto, con favore, dell'impegno da Voi assunto di sentire gli affidatari prima di prendere nuovi provvedimenti sui minori da loro accolti e sottolineiamo ancora la necessità che gli stessi affidatari (su loro richiesta scritta) vengano sentiti dal giudice competente in tempi compatibili con l'urgenza e la gravità delle questioni prospettate, nei casi in cui la loro valutazione della situazione del minore affidato sia divergente rispetto a quella dei servizi socio-assistenziali e sanitari (se tutto procede bene gli affidatari non chiedono di parlare con il giudice...);

**b)** rinnoviamo la richiesta al Tribunale di sollecitare la piena osservanza da parte dei servizi competenti dell'articolo 4, comma 2, della legge 184/1983, che prevede l'obbligo da parte loro non solo di riferire senza indugio al Tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza, ma anche di presentare una relazione semestrale sull'andamento dell'affidamento;

**c)** prendiamo atto dell'impegno assunto dal Tribunale per i minorenni di indicare nel provvedimento di affidamento che, a conclusione dello stesso, vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d'origine, sia quando viene inserito in un'altra famiglia affidataria o in una comunità. Riteniamo infatti – anche in base a recenti esperienze negative già segnalate al Tribunale e richiamate nel corso dell'incontro – che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che la gestione di questa delicata fase di transizione della vita del minore (sia bambino che adolescente) non debba essere lasciata dal Tribunale alla discrezionalità dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari;

**d)** per quanto riguarda la durata degli affidamenti familiari, accogliamo con favore la vostra precisazione che il Tribunale per i minorenni – in relazione alle specifiche situazioni dei minori – può disporre più proroghe. Rinnoviamo pertanto al riguardo la richiesta che sia modificato il punto 5.3 della circolare sottoscritta anche dalla Presidente del Tribunale per i minorenni, riportata nel volume *La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte* pubblicato dalla Regione Piemonte. Al punto 5.3 relativo alla durata degli affidamenti, la stessa dà infatti una interpretazione alla legge vigente troppo rigida e contraria agli interessi dei minori, che non tiene conto delle situazioni esistenti. Afferma infatti che *«temporaneo è anche l'affidamento familiare disposto dai servizi o dal Tribunale per i minorenni. Esso non può superare la durata di ventiquattro mesi e il provvedimento amministrativo o giudiziario che lo dispone deve indicare la durata e quindi il termine»* (articolo 4, comma 4° della legge n. 184/1983). Concordiamo, invece, anche in base alle esperienze degli affidamenti che abbiamo realizzato nel corso degli anni, con quanto previsto nella delibera della Giunta regionale "Approvazione linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della legge 149/2001 'Diritto del minore ad una famiglia' (modifica legge 184/83)" della Regione Piemonte n. 79/11035 del 2003: *«Nei confronti dei minori che, per la gravità della situazione familiare, non possono dopo due anni di affidamento rientrare presso la famiglia di origine, e che non sono però in situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'intervento che deve comunque essere privilegiato è l'affidamento familiare che, come già detto, può avere una durata anche superiore ai due anni quando è disposto dal Tribunale per i minorenni. La nuova disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: fondamentale è il lavoro di coordinamento, supporto e verifica periodica del progetto di affidamento. Si ritiene necessario distinguere fra la prevedibile durata dell'affidamento, che presuppone una valutazione tempestiva e realistica della situazione familiare e dei possibili sviluppi della stessa, e la periodica revisione dell'andamento dell'affidamento da parte del Tribunale stesso sulla base della relazione semestrale del servizio sociale referente e dell'audizione-ascolto degli stessi servizi sociali e sanitari e degli affidatari, della famiglia di origine e del minore, come previsto dalla normativa citata. L'affidamento, pertanto, non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del minore. Del resto, la durata dell'affidamento prevista sin dall'inizio o nelle successive proroghe è determinata sulla base di una prognosi, cioè di una valutazione per il futuro, circa il tempo occorrente per portare a termine utilmente il programma di assistenza alla famiglia»*. Abbiamo avuto modo purtroppo di constatare anche nel corso di recenti incontri con famiglie affidatarie che questa interpretazione del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 184/1983, è stata fatta propria sovente anche dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari e rischia di avere ripercussioni negative sugli affidamenti in corso, creando illusioni ed aspettative da parte dei genitori d'origine degli affidati sulla data di conclusione dell'affidamento che non hanno riscontro nella realtà e disorientano gli affidatari stessi, che si chiedono come possano essere risolti in due anni le problematiche tanto complesse delle famiglie d'origine

dei minori da loro accolti (1). A nostro parere, sostenere che gli affidamenti non possono durare più di due anni condiziona e, a maggior ragione, condiziona in futuro, l'azione informativa degli stessi operatori nei confronti di quanti danno e daranno la loro disponibilità all'affidamento. Infatti, a fronte delle complessità di buona parte delle situazioni personali e familiari dei minori inseriti da anni nelle strutture residenziali (cfr. la positiva ricerca della Regione Piemonte "Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia") come si può sostenere che «l'affidamento non può superare la durata di ventiquattro mesi»? Se quei bambini non possono tornare a casa e non sono adottabili, li rimandano in comunità? Le nostre esperienze hanno confermato che ci sono alcuni casi in cui i genitori (o, più sovente, il genitore) non ce la fanno ad occuparsi adeguatamente dei figli, anche se i loro legami affettivi sono importanti. A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni, ma non devono essere confusi con le adozioni: sono situazioni che vanno periodicamente verificate per valutare l'opportunità o meno di un ritorno nella famiglia d'origine. Il mero criterio temporale non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini;

e) a proposito di affidamenti a lungo termine, non riteniamo corretto e chiediamo quindi che venga cancellato quanto scritto nella circolare sopra citata pubblicata nel volume *La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte*, al punto 12.3, ultimo paragrafo, che riportiamo: «Ci sono degli affidamenti familiari che in concreto diventano stabili con il trascorrere del tempo. Quando il bambino si è radicato in una nuova famiglia, senza possibilità di ritorno in quella di origine, i servizi dovrebbero fare presente agli affidatari la possibilità di richiedere un'adozione in casi particolari a mente dell'articolo 44, lettera d), della legge 4 maggio 1983 n. 184». Al riguardo vorremmo nuovamente precisare che l'Anfaa concorda sull'applicazione della terza e quarta ipotesi prevista dall'articolo 44 della legge 184/1983 e successive modifiche, come soluzione "residuale" nei casi in cui, dichiarata l'adottabilità di un minore, non si riescano a trovare coniugi, in possesso dei requisiti previsti per l'adozione legittimante, disposti ad adottarlo. Ma quando un minore è dichiarato adottabile, in quanto privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, è l'adozione legittimante che deve essere disposta, nell'interesse del minore e della stessa famiglia adottiva. Sarebbe contrario all'interesse del minore utilizzare l'adozione "nei casi particolari" al posto di quella legittimante quando è in stato di adottabilità, in quanto priva l'adottato dello status di figlio legittimo con tutte le conseguenze, non solo giuridiche, che questo comporta. Proporre l'adozione "nei casi particolari" come soluzione per regolarizzare gli affidi a lungo termine è soluzione inaccettabile e fuorviante: se il minore non si trova in stato di adottabilità non è corretto ricorrere ad adozioni più o meno "miti", anche nei casi di affidamento a lungo termine. Questo, anche e soprattutto, per tutelare i diritti della famiglia d'origine, che non deve essere espropriata del suo ruolo genitoriale, anche se per svolgerlo adeguatamente deve contare sull'aiuto di un'altra famiglia, oltre che dei servizi sociali. Inoltre, riteniamo che tale provvedimento potrebbe fortemente incrinare e comunque condizionare i rapporti tra le due famiglie con una ricaduta negativa anche sul minore;

f) rinnoviamo le preoccupazioni espresse nel corso dell'incontro sullo scarso sviluppo dell'affidamento e sulla necessità di impegnarsi tutti – nell'ambito delle proprie competenze – per il suo rilancio(...)

*A seguito della suddetta lettera, nel giugno 2007, il Presidente Cesare Castellani ha inviato agli Assessori alle Politiche sociali delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e all'Assessore alla famiglia e ai Servizi sociali del Comune di Torino la circolare seguente.*

*L'Anfaa si è rivolta al Tribunale per i minorenni per rappresentare alcune difficoltà nell'organizzazione e gestione degli affidamenti familiari realizzati a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile. In particolare viene segnalato che:*

*1) nel volume La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte, stampato e diffuso dalla Regione, viene spiegato (paragrafo 5.3 a pagina 34) che l'affidamento familiare disposto dal Tribunale per i minorenni non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi (richiamandosi l'art. 4, comma 4° della legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001), affermazione ritenuta dalla citata Associazione troppo perentoria, in quanto nella pubblicazione non viene ricordato che la misura, scaduto il termine, può essere, in presenza di determinate condizioni, prorogata;*

*2) al termine del periodo di affidamento familiare troppo poco viene fatto per assicurare che il minore, rientrato nel nucleo di origine o, comunque, collocato in altro contesto, possa comunque mantenere rapporti con gli ex affidatari, che potrebbero risultare, invece, molto importanti per il suo benessere in forza dei legami affettivi stabiliti con i componenti della famiglia;*

*3) alle famiglie affidatarie non viene notificata o comunicata copia del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni dispone l'affidamento, sicché tali persone, pur impegnandosi con dedizione all'accoglienza ed educazione del minore, non sono informate sui loro diritti e prerogative, né sulla durata dell'affidamento.*

*Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire, all'esito di un confronto tra i magistrati del Tribunale, alcune indicazioni sui punti sopra indicati:*

*1) in effetti pare utile ricordare ai Servizi sociali della Regione, affinché i cittadini interessati all'esperienza dell'affidamento familiare siano informati in modo il più possibile completo che, fermo restando l'impegno per il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia di origine del minore che hanno reso necessaria la misura di cui trattasi, allo scopo di favorire il rientro del figlio minore, l'affidamento familiare, come stabilito dall'articolo 4, commi 5° e 6° legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, dopo il periodo iniziale sopra indicato, nei casi in le difficoltà della famiglia di origine non siano venute meno. Infatti, in queste situazioni, il Tribunale può adottare «ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore», tra i quali rientra certamente l'affidamento familiare;*

*2) il Tribunale si impegna, con i propri provvedimenti, a prendere posizione, qualora ciò corrisponda all'interesse del minore, in merito ai rapporti tra i minori stessi e l'ex famiglia affidataria. A tal fine, tuttavia, appare necessario che i Servizi locali forniscano al Giudice delegato le opportune informazioni (sul piano sociale e psicologico), possibilmente con congruo anticipo rispetto al momento conclusivo dell'affidamento familiare;*

*3) il decreto che dispone l'affidamento familiare di un minore ai sensi dell'art. 4 legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001 non può essere notificato (salvo eccezioni in casi del tutto particolari) alle persone degli affidatari, in quanto non si tratta di "parti", in senso tecnico, del procedimento di limitazione della potestà. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza del ruolo che la famiglia affidataria esplica e per favorire l'attuazione della misura in condizioni di miglior chiarezza e serenità, il Tribunale per i minorenni ritiene di segnalare alla Regione e agli Enti gestori l'opportunità che, al momento dell'avvio dell'affidamento, sia consegnato a ogni famiglia affidataria un documento che, sintetizzando il dispositivo del provvedimento giudiziario, fornisca le informazioni più importanti circa l'affidamento disposto (prevedibile durata, diritti della famiglia di origine, misure psico-sociali a sostegno del minore).*

**N.B. si segnala al riguardo che il nuovo presidente del tribunale per i minorenni Fuvio Villa ha confermato le linee operative contenute nella circolare suddetta convegno nazionale "AFFIDO: LEGAMI PER CRESCERE", tenutosi a Torino 22 febbraio 2008**